

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 febbraio 2009 in Milano

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.

e

le OOSLL

premessi che

- In data 17 gennaio 2008 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, autorizzando l'acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo del Gruppo Carifirenze, ha espressamente subordinato tale integrazione al rispetto, da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, di alcune soglie di quote di mercato;
- per effetto di tale parere vincolante, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha deciso di ridurre la propria presenza territoriale mediante la complessiva cessione di n. 4 sportelli (rispettivamente 3 di Intesa Sanpaolo e 1 di Banca Cassa di Risparmio di Firenze) a Cassa di Risparmio di Orvieto che, in data 20 marzo 2009, cederà l'intero pacchetto azionario alla Banca Popolare di Bari SCaRL in un'ottica di accrescimento e di implementazione del posizionamento strategico e territoriale sul mercato;
- i competenti organi statuari delle Banche cedenti hanno approvato le cessioni previste, dando quindi corso agli adempimenti necessari affinché il trasferimento del ramo d'Azienda oggetto del presente atto sia giuridicamente efficace a far data dal 23 marzo 2009;
- le suddette Società (cedenti e cessionaria) con lettera del 29 gennaio 2009 - che qui si dà per integralmente trascritta - hanno pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- su richiesta delle medesime OO.SS.LL. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito dalle Banche cedenti alla Banca cessionaria;

le Parti medesime, tutto quanto sopra premesso e considerato, nell'incontro odierno, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento del ramo di azienda, hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina economico-normativa da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti con decorrenza 23 marzo 2009 dalle Banche cedenti.

si conviene quanto segue

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.
2. Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni la titolarità dei rapporti di lavoro del personale ceduto prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della Banca cessionaria con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge.
3. Sempre a decorrere dalla predetta data di efficacia giuridica della cessione, la Banca cessionaria applicherà nei confronti del personale ceduto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente, nonché tutti gli accordi collettivi nazionali di settore che disciplinano specifiche materie.
4. Fermo quanto precede, la Banca cessionaria applicherà al personale ceduto, in sostituzione dei trattamenti aziendali comunque denominati vigenti presso le Banche di provenienza, tutti gli accordi e disposizioni aziendali vigenti, in quanto applicabili al personale della cessionaria entrato in azienda a far data dall'efficacia giuridica dell'operazione, fatto salvo quanto previsto dal presente Accordo.
5. In attuazione dell'Accordo Quadro 8 luglio 2008 e, per Intesa Sanpaolo, dell'Accordo 22 luglio 2008 nonché del Verbale di Accordo 29 ottobre 2008 in materia di Fondo di Solidarietà e connessi Piani di esodo incentivato - da intendersi così integralmente richiamati, trascritti e recepiti quale parte integrante del presente documento - il rispettivo personale ceduto che:
 - risultando in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia abbia fatto pervenire entro il 31 ottobre 2008 la propria proposta irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro;ovvero
 - abbia aderito entro il 31 ottobre 2008 all'offerta al pubblico presso la società cedente mediante presentazione alla medesima dell'apposita domanda, vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Banca cessionaria, secondo termini, condizioni, regole e modalità stabiliti dal suddetto accordo del 22 luglio 2008 che continuerà pertanto a trovare applicazione presso la Banca cessionaria esclusivamente nei confronti del personale ceduto che, risultando in possesso dei requisiti ivi previsti, si sia avvalso entro il 31 ottobre 2008 della relativa disciplina.

Sempre in attuazione dell'Accordo Quadro 8 luglio 2008 e, per Banca CR Firenze, dell'Accordo 30 luglio 2008 nonché del Verbale di Accordo 29 ottobre 2008 in materia di Fondo di Solidarietà e connessi Piani di esodo incentivato - da intendersi così integralmente richiamati, trascritti e recepiti quale parte integrante del presente documento - il rispettivo personale ceduto che abbia aderito entro il 22 marzo 2009 all'offerta al pubblico presso la società cedente mediante presentazione alla medesima dell'apposita domanda, vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della banca cessionaria, secondo termini, condizioni, regole e modalità stabiliti nei predetti accordi.

6. Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni, il personale trasferito conserva alle dipendenze della cessionaria l'inquadramento acquisito al momento del passaggio e continua a essere adibito, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della cessionaria, alle stesse mansioni o, in alternativa, a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento, nel rispetto delle professionalità acquisite e in un'ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli.

7. Ricorrendone i requisiti e i presupposti contrattuali, al personale ceduto verrà riconosciuto l'intero premio aziendale per l'esercizio in corso (2009) alle condizioni e secondo gli importi che saranno definiti per i dipendenti della società cessionaria.
8. E' confermata la partecipazione del personale ceduto al sistema incentivante 2008, con erogazione degli eventuali importi spettanti secondo le regole vigenti per detto anno, ancorchè il personale stesso non risulti più in servizio presso Intesa Sanpaolo al momento dell'erogazione.
9. In materia di assistenza sanitaria le Parti si danno atto che il personale interessato dalla richiamata cessione e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso le società cedenti, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite del sistema assistenziale di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali tempo per tempo vigenti fino e non oltre il 31 dicembre 2009. A decorrere dal 1 gennaio 2010 il suddetto personale ceduto potrà iscriversi alla forma di assistenza sanitaria in essere a favore del personale della cessionaria alle condizioni ivi vigenti.

Resta inteso che:

- il personale ceduto, già iscritto alle Casse sanitarie dell'ex Gruppo Intesa e dell'ex Gruppo Sanpaolo IMI, il quale risolverà il rapporto di lavoro per avere maturato il diritto a pensione ai sensi dell'accordo sindacale del 22 luglio 2008 richiamato all'art. 5 del presente Verbale di Accordo entro i termini temporali ivi previsti, potrà fruire, a richiesta, dell'iscrizione alle predette Casse alle condizioni contemplate dalle rispettive discipline;
- il personale ceduto, già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso la Banca cedente, il quale accederà al Fondo di Solidarietà ai sensi dell'accordo sindacale del 22 luglio 2008 (se personale ceduto da Intesa Sanpaolo) o del 30 luglio 2008 (se personale ceduto da Banca CR Firenze) richiamati all'art. 5 del presente Verbale di Accordo, manterrà a richiesta il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria della cedente di cui è già destinatario fino al mese precedente a quello in cui percepirà il trattamento di pensione dell'AGO, alle medesime condizioni di contribuzione previste tempo per tempo per il personale in servizio della cedente (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda), mantenendo poi, sempre a richiesta, se iscritto alle forme assistenziali delle predette Banche, la facoltà di proseguire l'iscrizione alle condizioni riservate al personale in quiescenza della rispettiva cedente.

10. In materia di previdenza complementare, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme in materia, le Parti stabiliscono quanto segue:

A) i dipendenti iscritti alla data del 22 marzo 2009 al Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze e al Fondo Integrativo delle Pensioni erogate al Personale della Cassa di Risparmio di Firenze spa - Sezione Ordinaria potranno:

1. mantenere l'iscrizione ai due regimi, con assunzione delle relative obbligazioni contributive da parte di CRO. In questo caso sarà conservata l'indennità perequativa ex accordi 7.6.1991 e 17.7.1998 sotto forma di assegno ad personam non rivalutabile per un importo pari a quanto percepito per il predetto titolo nell'anno 2008. L'opzione per il mantenimento dell'iscrizione dovrà essere esercitata entro il 30.04.2009
2. trasferire ovvero riscattare le posizioni in essere presso i due regimi. Gli importi da trasferire o riscattare saranno determinati a norma della delibera 8.2.2002 Fondo di Previdenza e dell'art. 12 commi 2 e 3 del Regolamento Fip Sezione Ordinaria.

B) i dipendenti iscritti esclusivamente al Fondo Integrativo delle Pensioni erogate al Personale della Cassa di Risparmio di Firenze spa FIP Sezione Speciale potranno:

1. mantenere l'iscrizione al regime CRF con assunzione da parte di CRO delle relative obbligazioni contributive. L'opzione per il mantenimento della posizione dovrà essere esercitata entro il 30.04.2009;
2. trasferire ovvero riscattare la propria posizione secondo le norme vigenti.

C) i dipendenti di Intesa Sanpaolo iscritti alla data del 22 marzo 2009 a Fondi pensione a contribuzione definita potranno:

1. congelare la posizione previdenziale complementare maturata al 22 marzo 2009 presso il fondo di appartenenza, iscrivendosi alla data del 23 marzo 2008 al Fondo pensione dei dipendenti della banca cessionaria
 2. trasferire dalla data del 23 marzo 2008 la loro posizione previdenziale complementare al Fondo pensione dei dipendenti della banca cessionaria
- mantenendo presso il suddetto fondo, in entrambe le suddette ipotesi i medesimi livelli di contribuzione e le relative dinamiche contributive a carico dell'azienda vigenti presso la banca cedente.

Le predette quote contributive verranno calcolate sulla retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del TFR

D) i dipendenti di Intesa Sanpaolo iscritti alla data del 22 marzo 2009 a Fondi pensione a prestazione definita vedranno applicate:

se iscritti alla Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario Sanpaolo di Torino, le previsioni di cui all'art.41 bis dello statuto della Cassa stessa:

11. Nei confronti del personale conferito, ferme restando le garanzie previste dalla legge e dal CCNL vigenti in materia di mobilità territoriale, la Banca cessionaria compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, tecniche e produttive, si impegna a non disporre trasferimenti al di fuori della provincia di attuale assegnazione sino al 31 Dicembre 2009, salvo che il trasferimento costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o di domicilio dell'interessato, ovvero riguardi personale preposto o da preporre ad unità operative che prevedono un servizio alla clientela (agenzie, filiali, succursali, ecc.).
12. La Banca cessionaria continuerà ad assicurare al personale complessivamente ceduto il mantenimento dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti già erogati o già deliberati alla data del conferimento, alle condizioni e misure in essere presso le cedenti. Per la successiva erogazione di agevolazioni finanziarie nonché per le condizioni di conto corrente, dalla predetta data di efficacia giuridica si applicherà la normativa aziendale vigente presso la banca cessionaria.
13. Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale interessato, la Banca cessionaria subentra in tutte le posizioni di debito / credito maturate presso le Banche cedenti fino al 22 marzo 2009.
14. Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della Banca cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni individualmente pattuite.
15. La Banca cessionaria favorirà la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale complessivamente ceduto ricorrendo a un'adeguata formazione, anche al fine di consentire un utilizzo corretto di procedure diverse rispetto a quelle della Banca cedente.

Al riguardo le Parti convengono sulla opportunità che le predette risorse siano inserite in appositi programmi di riconversione e di riqualificazione professionale finanziabili anche attraverso le prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo di Solidarietà del settore del credito istituito con D.M. 158/2000 (art 5, comma 1, lettera a) punto 1). All'uopo, saranno perciò predisposti mirati progetti di formazione e addestramento professionale funzionali alla realizzazione di specifici obiettivi di riconversione e di riqualificazione professionale, volti peraltro a favorire il mutamento e/o il rinnovamento delle professionalità delle Risorse coinvolte .

Raccomandazione delle OOSLL

Le Organizzazioni Sindacali rivolgono espressa raccomandazione affinché presso la Banca cessionaria sia riservata la necessaria attenzione gestionale ai ruoli ricoperti, alla professionalità acquisita del personale conferito e ai percorsi di sviluppo professionale in atto al fine di valorizzare la competenza acquisita e garantire pari opportunità di sviluppo.

Milano, 18 febbraio 2009

PREMIO DI FEDELTA'/ANZIANITA'

A favore dei lavoratori interessati dal trasferimento, la Banca cessionaria verserà esclusivamente il rateo del premio di anzianità/fedeltà in corso di maturazione (il rateo del premio corrispondente al trentacinquesimo anno di servizio solo se alla data della cessione è già stato maturato il venticinquesimo) disciplinato dagli accordi collettivi aziendali applicati presso le banche cedenti.

Tale versamento avverrà in misura pari all'importo maturato pro quota e pro rata dai citati lavoratori presso le aziende cedenti sino al giorno antecedente la data di efficacia dell'operazione.

A decorrere dal 23 marzo 2009, il personale ceduto maturerà ex novo il proprio premio di fedeltà secondo le disposizioni normative in materia tempo per tempo vigenti presso la banca cessionaria.

ASSISTENZA SANITARIA

In materia di assistenza sanitaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 dell'accordo siglato in data 18 febbraio 2009, il differenziale tra il contributo a carico delle banche cedenti e il costo a carico della società cessionaria per l'iscrizione di ciascun dipendente alle rispettive forme aziendali di assistenza, viene riconosciuto attraverso il versamento da parte della banca cessionaria, in uno al contributo aziendale tempo per tempo vigente, della corrispondente percentuale al fondo di previdenza complementare di aderenza dell'interessato. Tale contributo sarà assorbito in caso di miglioramenti apportati in materia di assistenza sanitaria presso la banca cessionaria.

DISAGIO

L'azienda cessionaria si impegna a valutare con attenzione i casi di particolare disagio derivanti dalla necessità di spostamenti quotidiani del dipendente, nonché a prendere in considerazione singole situazioni derivanti dalla dislocazione dei dipendenti in sedi operative particolari. Laddove tali situazioni non potessero essere risolte in termini gestionali, la banca cessionaria valuterà ogni singola posizione con particolare attenzione all'aspetto retributivo.

TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO

A favore dei lavoratori ceduti percettori di trattamenti economici integrativi rispetto a quanto previsto dal CCNL e rivenienti da norme di accordi collettivi aziendali vigenti presso le banche cedenti, la banca cessionaria riconoscerà un assegno ad personam sostitutivo, di importo pari alla somma dei citati trattamenti economici integrativi calcolati alla data del 22 marzo 2009. Tale assegno ad personam sarà riassorbito in caso di rivalutazione o introduzione ex novo di medesimi/analoghi istituti contrattuali sostituiti dall'assegno in questione. Quanto al trattamento perequativo relativo al personale ex Cariplo, l'azienda si impegna al riconoscimento dello stesso secondo i criteri di dinamicità previsti.

PREMIO DI RENDIMENTO

Restano confermate, laddove previste, le quote eccedenti la misura standard di settore denominata "ex premio di rendimento".

AUTOMATISMI

In via eccezionale la banca cessionaria manterrà sotto forma di assegno ad personam, da erogarsi alle relative scadenze previste, il trattamento economico relativo agli attuali automatismi (economici e di carriera) fino all'inquadramento di A3L4. Tale assegno sarà riassorbito fino a concorrenza nel caso di avanzamenti di carriera.

PERCORSI PROFESSIONALI

Con riferimento alla raccomandazione formulata dalle OOSLL, inserita nel verbale di accordo del 18 febbraio 2009, l'azienda cessionaria precisa che valuterà l'opportunità, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, di completare i percorsi stessi anche mediante attribuzione di diversa figura professionale e/o assegnazione a differente filiale.

CONTRATTI DI INSERIMENTO E APPRENDISTATO

In via eccezionale, la banca cessionaria provvederà alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di inserimento e apprendistato attualmente in essere.

Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.

